

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 166

## **RISOLUZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Relatore* MIGLIAVACCA)

*approvata nella seduta del 19 ottobre 2016*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO CHE STABILISCE UNA PROCEDURA COMUNE DI PROTE-  
ZIONE INTERNAZIONALE NELL'UNIONE E ABROGA LA DIRETTIVA  
2013/32/UE (COM (2016) 467 definitivo)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2016**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento,

premessi che:

la proposta è volta a sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) con un regolamento che stabilisca una procedura europea comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale,

considerato che:

il documento mira a rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi, in sostituzione delle disposizioni procedurali eterogenee attualmente in vigore negli Stati membri;

la scelta dello strumento giuridico del regolamento – atto direttamente applicabile – in luogo della direttiva, è determinata dall'esigenza di conseguire una più ampia armonizzazione in materia di asilo e di uniformare maggiormente gli esiti delle procedure a livello di Unione europea, eliminando così gli incentivi alla ricerca dell'asilo più vantaggioso e ai movimenti secondari fra gli Stati membri,

rilevato, in particolare, che:

è mantenuto il termine di sei mesi per l'adozione delle decisioni, mentre sono introdotti termini considerevolmente più brevi per il trattamento delle domande manifestamente infondate e inammissibili (un mese), nonché per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata (due mesi). Sono inoltre previste nuove scadenze per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi);

sono rafforzate le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura;

la proposta introduce norme più rigorose per impedire gli abusi del sistema, penalizzare le domande manifestamente improprie e disincentivare i movimenti secondari, imponendo ai richiedenti chiari obblighi di cooperazione con le autorità e prevedendo conseguenze più severe in caso di mancato rispetto degli stessi;

la proposta, infine, è volta ad armonizzare le norme sui Paesi sicuri, rendendo obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese sicuro e sostituendo le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello di Unione europea, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento,

valutato altresì che:

la base giuridica del documento è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera *d*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'adozione di misure relative a procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello *status* uniforme in materia di asilo e di protezione sussidiaria;

la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto occorre un intervento a livello di Unione europea per stabilire una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, in sostituzione delle diverse procedure di asilo degli Stati membri, assicurandone tempestività e efficacia;

in linea con il principio di proporzionalità, il documento si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati,

si pronuncia in senso favorevole, rilevando che:

l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo prevede una serie di aggravii per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo posto dalla riforma stessa, di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d'arrivo di richiedenti asilo. In questo senso si pongono, per quanto riguarda la proposta in titolo, le nuove procedure di esame preliminare delle domande, la riduzione dei termini entro i quali completare le procedure, o l'obbligo di garantire gratuitamente a tutti i richiedenti l'assistenza e la rappresentanza legali.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ROMANO)

5 ottobre 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di regolamento, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede l'abrogazione e la sostituzione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, («direttiva procedure») con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato a eliminare le disparità tra i diversi sistemi vigenti negli Stati membri, assicurando un trattamento rapido e efficiente delle domande di protezione internazionale attraverso una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale. Inoltre, la proposta precisa e semplifica le norme procedurali e dota le autorità nazionali degli strumenti necessari per esaminare e decidere delle domande in modo efficiente, al fine di contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, rafforzando nel contempo le necessarie garanzie procedurali per il singolo richiedente;

considerato che la proposta di regolamento prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva procedure:

ferma restando la registrazione della domanda di protezione internazionale da effettuarsi entro tre giorni dalla presentazione ai sensi dell'articolo 27, l'articolo 28 introduce un nuovo passaggio di formalizzazione e completamento della domanda, che il richiedente deve effettuare entro dieci giorni dalla sua presentazione;

il termine ordinario entro cui deve concludersi la procedura d'esame della domanda d'asilo rimane fissato a sei mesi. Tuttavia, l'articolo 34 riduce la possibilità di proroga dagli attuali nove mesi al nuovo termine di tre mesi, in caso di pressione sproporzionata o a causa della complessità del caso;

riguardo alla procedura accelerata, l'articolo 40 introduce il termine massimo di due mesi, mentre la norma vigente prevede solo tempi ragionevoli, con la conseguenza che i tempi variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro, spaziando da pochi giorni ad alcuni mesi;

l'articolo 34 prevede il termine massimo di un mese, per l'esame preliminare, previsto dalla proposta di riforma del regolamento Dublino, concernente l'ammissibilità della domanda, in caso di provenienza del richiedente da un Paese terzo sicuro o da un Paese di primo asilo;

ai fini del rispetto, da parte degli Stati membri, dei termini e delle procedure più stringenti, la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri di avvalersi dell'assistenza tecnica e operativa dell'Agenzia europea per l'asilo;

la proposta rafforza la procedura di rigetto della domanda per rinuncia implicita del richiedente, prevedendo, agli articoli 7 e 39, l'obbligo, e non più la mera facoltà, per gli Stati membri di respingere la domanda, se il richiedente rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni richieste, o abbandonando il luogo di residenza;

l'articolo 13 introduce l'obbligo, al posto della mera facoltà, per gli Stati membri di registrazione del colloquio personale;

nell'ambito dei diritti del richiedente, l'articolo 15 introduce l'obbligo, e non più la sola facoltà, per gli Stati membri di assicurare, su richiesta, l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite anche in tutte le fasi amministrative di esame della domanda d'asilo, oltre che nella fase dell'impugnazione, ove l'obbligo è già previsto. A parere della Commissione europea, le risorse finanziarie che saranno necessarie a tal fine saranno in parte compensate da un numero inferiore di impugnazioni, conseguente all'innalzamento della qualità delle decisioni amministrative. Inoltre, secondo la Commissione europea, si tratta di una pratica già seguita in ventidue Stati membri;

l'articolo 40 introduce l'obbligo, al posto della mera facoltà, per gli Stati membri di seguire la procedura accelerata, nei casi previsti, da concludersi entro due mesi. Resta, invece, facoltativa la medesima procedura eseguita in zona di frontiera o di transito, che implica il trattenimento per un tempo massimo di un mese;

la definizione dei concetti di primo Paese d'asilo e di Paese terzo sicuro sono ulteriormente precisate agli articoli 44, 45 e 46, considerato che la loro applicazione permette di dichiarare inammissibile la domanda di protezione in una fase preliminare rispetto a quella dell'esame di merito della stessa e consente la procedura accelerata d'esame,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello *status* uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria. Peraltro si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2013/32/UE oggetto di abrogazione e sostituzione;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di stabilire una procedura comune, tra gli Stati membri, per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, al fine di contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

Si sottolinea, tuttavia, come l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo, preveda una serie di aggravii per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo posto dalla riforma stessa, di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d'arrivo di richiedenti asilo. In questo senso si pongono, per quanto riguarda la proposta in titolo, le nuove procedure di esame preliminare delle domande, la riduzione dei termini entro i quali completare le procedure, o l'obbligo di garantire gratuitamente a tutti i richiedenti l'assistenza e la rappresentanza legali.

